

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 19 settembre 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (n. 433)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

rilevato che lo schema di decreto legislativo è stato presentato per essere adottato in attuazione della delega biennale disposta dall'articolo 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

considerato, in particolare, che:

- il decreto ministeriale 11 aprile 1996, emanato in base all'articolo 5 della legge comunitaria 1994 per dare attuazione della direttiva 94/11/CE sul settore calzaturiero, avendo natura amministrativa, non prevede disposizioni sanzionatorie in caso inottemperanza agli obblighi o ai divieti disposti dalla normativa;

- per quanto riguarda il settore tessile, l'attuale sistema sanzionatorio si basa su criteri generali e su un insieme di norme stratificate nel tempo. Tale complesso normativo è stato oggetto di una circolare del Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2012, che tuttavia è indirizzata ai soli organi di vigilanza, mentre gli operatori del settore e i consumatori sono lasciati senza indicazioni precise rispetto alle effettive procedure di vigilanza adottate;

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

- inoltre, il regolamento (UE) n. 2007/2011 ha operato un riordino della normativa comunitaria previgente, relativa alle denominazioni delle fibre e all'etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili, in un unico strumento giuridico, abrogando implicitamente una serie di disposizioni nazionali in materia di controlli di vigilanza di tale mercato;

condivisa, pertanto, l'esigenza di un intervento legislativo volto a semplificare e a rafforzare l'esistente quadro sanzionatorio relativo ai settori calzaturiero e tessile, al fine di assicurare il rispetto della normativa europea in tali settori, contrastando il fenomeno della contraffazione e agevolando la libera circolazione delle merci e la valorizzazione dei prodotti che recano una corretta informativa al consumatore;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali